

l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1983, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2-bis);

ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, e alle quote associative;

ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle leggi sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e al contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-bis.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, reca: «Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

— Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive».

## Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A04053

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 23 marzo 2005.

**Reg. 2065/01 della Commissione europea - decreto ministeriale 14 gennaio 2005, modificato dal decreto ministeriale 17 febbraio 2005 - denominazioni commerciali dei prodotti ittici - chiarimenti interpretativi.**

Ministero della salute - D.G. Sanità pubblica veterinaria degli alimenti e nutrizionale - Ufficio IX - ROMA

Ministero dell'interno - Dipartimento della Polizia di Stato - ROMA

A tutte le Regioni - LORO SEDI  
Comando generale delle capitanerie di porto - SEDE

Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - ROMA

Comando generale della Guardia di Finanza - ROMA

Associazione nazionale comuni d'Italia (Anci) - ROMA

Associazioni professionali - LORO SEDI

Confcommercio - ROMA

F.A.I.D. - MILANO

AIPA - MILANO

Assoittica - ROMA

Coop Italia - BOLOGNA

Con il decreto ministeriale del 14 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 10 febbraio 2005, si è proceduto a rettificare ed aggiornare l'elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti ittici, sia per correggere alcuni errori materiali, sia per introdurre nuovi prodotti di interesse commerciale non precedentemente inclusi nell'elenco allegato al decreto ministeriale del 27 marzo 2002.

Con tale decreto era stata data applicazione al regolamento della Commissione europea n. 2065 del 22 ottobre 2001, per quanto concerneva l'informazione ai consumatori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'istituzione di un sistema di controllo dell'obbligo di rendere disponibili lungo ogni stadio del circuito di commercializzazione le predette informazioni nonché il regime sanzionatorio dei comportamenti che violano le disposizioni comunitarie.

Con successivo decreto ministeriale del 17 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 1° marzo 2005 si è provveduto ad introdurre una norma transitoria per consentire alle imprese della filiera di adeguarsi a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 2005.

Allo scopo di apportare il massimo di chiarezza e nell'intento di evitare dubbi interpretativi nonché una applicazione disomogenea nei diversi comparti del set-

tore ittico, questo Ministero considera opportuno fornire chiarimenti utili ad una migliore comprensione della portata della normativa.

#### Campo di applicazione

Come già comunicato con la circolare del 27 maggio 2002, n. 21329, il regolamento della Commissione europea 2065/2001 prescrive che la disciplina recante l'obbligo di informazioni ai consumatori si applica a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che figurano negli elenchi e con le presentazioni dei codici del capitolo 3 della nomenclatura combinata, commercializzati sul territorio comunitario a prescindere dalla loro origine ed anche qualora tali prodotti siano offerti alla vendita in confezioni preimballate.

Le presentazioni cui si riferisce il cap. 3 della nomenclatura combinata comprendono oltre i prodotti ittici freschi, anche quelli refrigerati e congelati. Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione della normativa in questione i prodotti che rientrano a pieno titolo nel capitolo 16 della nomenclatura combinata: si tratta dei prodotti totalmente «trasformati» (preparazioni e conserve di pesci, crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici preparati o conservati).

Ne consegue che il termine «trasformato» utilizzato nel decreto del 17 febbraio 2005 va riferito unicamente ai prodotti di cui al cap. 3 sopra citato, ancorché questi abbiano subito un trattamento che ne abbia parzialmente trasformato o modificato il loro stato originario (per esempio filettatura, spezzatura, tritatura).

#### Periodo transitorio

Come anticipato in esordio, il decreto del 14 gennaio 2005 così come modificato del decreto 17 febbraio 2005, prevede una norma transitoria secondo la quale le imprese della filiera dovranno adeguarsi alle nuove denominazioni commerciali, di cui all'elenco approvato, entro il termine di centottanta giorni dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Considerato che sul mercato o presso le imprese della filiera sono presenti prodotti confezionati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sembra opportuno consentirne la distribuzione e vendita, come pure per quelli che riportano una data di confezionamento che si situi all'interno del periodo transitorio di centottanta giorni.

Analogamente, alle stesse condizioni di cui sopra, lo stesso trattamento transitorio deve intendersi accordato anche alle scorte di imballaggi disponibili presso le imprese.

Roma, 23 marzo 2005

*Il vice direttore generale per la pesca e l'acquacoltura*  
GIANNELLA

05A03624

## AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 6 aprile 2005, n. 11.

Regg. Ce n. 1786/2003 e n. 382/2005. D.M. prot. n. D/99 del 15 marzo 2005. Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare.

*Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Uff. cereali*

*Agli Assessorati regionali - Agricoltura*

*Agli Assessorati prov. autonome Trento e Bolzano*

*Agli O.P.R. AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore regione Lombardia*

*Alle Organizzazioni professionali agricole Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL*

*Ai C.A.A. riconosciuti*

*All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi*

*All'Associazione sfarinatori italiani*

#### 1. PREMessa

Per agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza delle condizioni che danno diritto all'aiuto, le disposizioni comunitarie hanno previsto l'obbligo di istituire una procedura di riconoscimento delle «imprese di trasformazione di foraggi» e degli «acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare».

La presente circolare definisce la procedura relativa al riconoscimento degli acquirenti e delle imprese di trasformazione di foraggi verdi da essiccare e/o foraggi essiccati al sole da macinare, secondo quanto indicato nei Registri CE n. 1786/2003 e 382/2005.

Per «impresa di trasformazione di foraggi», si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che dotata di impianti ed attrezzature idonee a tale scopo, effettua la trasformazione e gestisce, in proprio nome e/o per proprio conto, uno o più stabilimenti di trasformazione.

Per «acquirente di foraggi da essiccare o da macinare», si intende qualunque persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che abbia stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare per consegnarli successivamente alle imprese di trasformazione.